

CCNI 2025-28

Mobilità del personale Docente, educativo e ATA

Operazioni anno scolastico 2026/2027



Ordinanze Ministeriali n.43 e n.44 del 12/03/2026

Nota di trasmissione n. 6314 del 13/03/2026

Termini per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE

dal 16 marzo al 2 aprile 2026 - Pubblicazione movimenti 29 maggio 2026

PERSONALE EDUCATIVO

dal 16 marzo al 7 aprile 2026 - Pubblicazione movimenti 4 giugno 2026

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

dal 21 marzo al 17 aprile 2026 - Pubblicazione movimenti 5 giugno 2026

PERSONALE ATA

dal 23 marzo al 13 aprile 2026 - Pubblicazione movimenti 12 giugno 2026

Dall'ipotesi alla firma del CCNI

L'**ipotesi di CCNI 2025-2028** è stata sottoscritta il **29 gennaio 2025** da tutte le sigle sindacali firmatarie del CCNL. Successivamente, le operazioni di mobilità 2025/26 si sono svolte regolarmente fino alla pubblicazione degli esiti.

Tuttavia, a seguito dei rilievi degli organi di controllo, è stata imposta la revisione del testo con due **modifiche restrittive del regime derogatorio** al vincolo di permanenza per docenti e Dsga neoassunti e per i docenti neo-trasferiti, più altri interventi di minore impatto.

Nonostante la **forte contrarietà** dei sindacati, ripresa in una **dichiarazione a verbale**, il **CCNI 2025-2028** siglato in via definitiva il **10 marzo 2026** conferma le **novità** già introdotte lo scorso anno e **mantiene i punti di avanzamento**, le tutele estese e i benefici di accesso già previsti nella pre-intesa.

Alle **operazioni a.s.2026/27** si applica la disciplina così prevista dal CCNI.



Gli articoli modificati

A parte alcuni aspetti di dettaglio perlopiù correttivi delle **denominazioni e di qualche nota**, i punti sostanziali sui quali è stata imposta la riscrittura del CCNI sono:

art.2 c.6 e art.34 c.7 - Categorie beneficiarie della deroga per la partecipazione alla mobilità:

- *Genitore di figlio fino a 16 anni (ridefinito «fino a 14 anni»)*
- *Figlio di genitore ultrasessantacinquenne (soppresso)*

art.48 quater - Conferimento degli incarichi di DSGA (soppresso in quanto la materia è attinente al solo confronto e non alla contrattazione)

E' stato eliminato, inoltre, il **comma 8 dell'art.34** (personale ATA) che prevedeva misure speciali nella mobilità a tutela delle **lavoratrici vittime di violenza**.

Questi due provvedimenti continuano ad avere effetto ma hanno trovato disposizione in altra sede.



Rassegna sul CCNI (1)

DOCENTI

- Per i neo-trasferiti sussiste il **vincolo triennale** limitato ai casi in cui il movimento sia stato soddisfatto su **scelta puntuale di scuola**, sia provinciale che interprovinciale.
- **Deroghe** a tale vincolo di permanenza per **neo-trasferiti su sede puntuale** e **neo-assunti**: situazioni tutelate da L.104/92, assistenza a genitore/coniuge invalido, ricongiungimento a figlio fino a **14 anni**.
- Calcolo del triennio di vincolo **a partire dell'anno scolastico svolto con contratto a TD**, compreso il differimento o la ripetizione dell'anno di formazione e prova. Stesso computo per i docenti di sostegno ai fini del quinquennio obbligatorio sulla tipologia di posto.



Rassegna sul CCNI (2)

DOCENTI

- Passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado con il **requisito del titolo di specializzazione**, anche in **assenza di abilitazione** su classe di concorso
- Diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità fino **10 anni**
- Definizione delle tipologie di dimensionamento e indicazione delle procedure da adottare **a tutela della continuità di servizio**
- **Restituzione al ruolo di provenienza** nell'anno di prova
- Trasferimento **con priorità** (Fase I) del soprannumerario su CTP ad altra sede disponibile CTP del **medesimo CPIA**, anche se in diverso comune.



Rassegna sul CCNI (3)

DOCENTI

- Mobilità territoriale e professionale da/per l'insegnamento dell'**educazione motoria** nella scuola primaria
- **Montessori nella secondaria di I grado**: per acquisire la titolarità, è previsto il diritto di opzione per i docenti (specializzati sull'indirizzo didattico differenziato) già in servizio nelle scuole in cui è avviato il percorso sperimentale
- **Tabella di valutazione dei titoli** (*graduale equiparazione del pre-ruolo nella mobilità d'ufficio, continuità didattica, punteggio dei figli. Tutor/orientatore e servizio continuativo nelle scuole di Agenza Sud nella sola mobilità volontaria*)



Rassegna sul CCNI (4)

PERSONALE DOCENTE ed EDUCATIVO

E' prevista la domanda di trasferimento volontario (o di ass.provvisoria) **in qualunque momento** a tutela delle **lavoratrici vittime di violenza** di genere.

PRECEDENZE

- Il beneficio si attribuisce a **uno o più familiari in assistenza**
- Riconoscimento della precedenza **anche in fase interprovinciale** per il figlio che assiste il genitore con disabilità grave L.104/92
- Riconoscimento della precedenza **per fratelli e sorelle** in assistenza a disabile grave L.104/92 anche se **non convivente**, sia in fase provinciale **che interprovinciale**
- Per figli che assistono i genitori e per fratelli/sorelle non-convidenti è requisito-base l'aver chiesto di fruire **dei giorni di permesso mensile** retribuito (*non è quantificata l'entità: 3 giorni / almeno 1 dei 3 giorni*)



Rassegna sul CCNI (5)

ATA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Partecipazione ai movimenti con indicazione, **nella stessa domanda**, di preferenze puntuali/sintetiche **relative a una o più province** (*fino a 15, procedura analoga a quella dei docenti*)
- Riconoscimento nella **mobilità volontaria, d'ufficio e nelle graduatorie interne**, del servizio svolto nelle istituzioni scolastiche ed educative dal personale ex LSU ed ex co.co.co. prima delle procedure di internalizzazione (*OM n.43 art.24 c.3-bis*).
- Per la mobilità professionale (*passaggio di profilo nella stessa area*), **mantengono validità** anche i titoli pregressi di cui alla Tabella B del CCNL 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (*sequenza contrattuale CCNL 2007*).



Rassegna sul CCNI (6)

AREA DEI FUNZIONARI e DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON INCARICO DSGA

- **Accesso alla mobilità territoriale** volontaria per tutti i funzionari ed EQ titolari di incarico triennale (anche nel corso dell'incarico)
- **Priorità di trattamento** nelle fasi della mobilità per i funzionari già inquadrati nel profilo DSGA rispetto agli altri funzionari
- Neo-immessi in ruolo; **acquisizione della titolarità previo conferma** della sede o, in alternativa, tramite **mobilità territoriale**
- Vincolo di permanenza triennale: si applica una volta ottenuta **la titolarità definitiva a seguito di mobilità** oppure, dal **primo anno di assunzione** in caso di **conferma** della sede
- Beneficio delle **deroghe** (come i docenti) per motivi di assistenza e cura
- Inserimento dell'**Allegato F-1** specifico delle fasi per i trasferimenti dei funzionari ed EQ titolari di incarico



Docenti - La questione dei vincoli

Il CCNI 2025/28 **depotenzia** ulteriormente la legge in materia di vincoli, dopo quanto già operato dal CCNL 2019/21 con le tutele di cui all'art.34.

- **L'art.58 c.2 lett. f)** del **DL 73/2021** si applica **solo** se l'esito della mobilità è ottenuto su **preferenza puntuale**, sia provinciale che interprovinciale (nel prossimo 2026/27 riguarda i movimenti soddisfatti per gli aa.ss.2024/25 e 2025/26).
- **Non esiste più il vincolo all'interno dello stesso comune** per i movimenti di II fase (da posto comune a sostegno e viceversa) e III fase (mobilità professionale).
- Per legge **rimangono** i vincoli triennali dei **neo-assunti** a tempo indeterminato dall'a.s.2023/24 se **non beneficiari di deroghe** o soprannumerari.
- Per i neo-assunti, il calcolo del triennio di permanenza **decorre dall'anno scolastico svolto con contratto a TD** finalizzato al ruolo, compreso l'eventuale differimento o ripetizione dell'anno di formazione e prova.



Docenti – calcolo del vincolo di permanenza (1)

LE DUE TIPOLOGIE DI VINCOLO TRIENNALE

a) Vincolo derivante da mobilità: riguarda i docenti soddisfatti in esito a movimento volontario (territoriale o professionale) nelle operazioni per gli aa.ss. **2024/25 e 2025/26**, avendo espresso una **richiesta puntuale di scuola**, in fase provinciale o interprovinciale.

Non compromette il computo, il servizio svolto in utilizzazione o in assegnazione provvisoria, l'aver accettato supplenze art.47 del CCNL, aspettativa o congedo, né l'eventuale mobilità d'ufficio a seguito di soprannumerarietà.

b1) Vincolo per docenti neo-assunti a decorrere dall'a.s.2023/24

Si valutano nel triennio:

- *gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria*
- *gli anni di supplenza ai sensi dell'art.47 del CCNL se superato il periodo di formazione e prova*
- *l'anno di servizio svolto con contratto a TD finalizzato al ruolo*
- *gli anni in cui il periodo di prova è stato differito*
- *gli anni in cui il periodo di formazione e prova ha avuto esito negativo*

La mobilità ottenuta a seguito di domanda condizionata o d'ufficio **annulla** il vincolo in corso.



Docenti – calcolo del vincolo di permanenza (2)

b2) Vincolo per docenti neo-assunti a decorrere dall'a.s.2023/24 (D.L.44/2023 art.5 c.10) su posto di **sostegno** con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo,

Si valutano nel triennio:

- *gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria con deroga*
- *l'anno di servizio svolto con contratto a TD finalizzato al ruolo*
- *gli anni in cui il periodo di prova è stato differito*
- *gli anni in cui il periodo di formazione e prova ha avuto esito negativo*

Per tutti, la mobilità ottenuta a seguito di domanda condizionata o d'ufficio **annulla** il vincolo in corso.

c) Docenti non-abilitati assunti da concorso PNRR scuola secondaria

Ai fini del computo del vincolo triennale, il CCNI **omette qualsiasi indicazione** circa l'**eventuale validità** del servizio a TD svolto per conseguire l'abilitazione.

d) Docenti con sola nomina giuridica

In assenza di disposizione specifica, si ritiene che il vincolo possa comprendere anche **l'anno svolto con la sola nomina giuridica**, se questa anticipa la decorrenza economica della nomina in ruolo.



Sede titolarità: docenti con nomina dopo il 31.08

I docenti con **nomina giuridica nell'a.s.2025/26** in attesa della titolarità definitiva nella provincia, sono tenuti a **presentare domanda di trasferimento**, anche in **diversa provincia** (OM n.43 art.8 comma 1).

Se non soddisfatti, vengono trattati d'ufficio prima delle operazioni di III fase.

Seguono le procedure online come tutti: **non avendo sede, non hanno vincoli di permanenza**. Una volta ottenuta la scuola di titolarità, dall'a.s.2026/27 sono assoggettati al vincolo triennale, salvo condizioni di deroga.

I docenti **non abilitati** vincitori dei concorsi PNRR **individuati su provincia** dopo il 31 agosto che **non abbiano stipulato contratto a TD** finalizzato al ruolo, ottengono la sede di titolarità **all'esito delle operazioni di mobilità**.



Docenti – Chi partecipa

Possono presentare domanda solo i docenti a tempo indeterminato

I docenti neo-assunti a TD finalizzato al ruolo, non sono destinatari della mobilità nemmeno se in possesso delle condizioni di deroga.

Mobilità territoriale

Include il trasferimento dei titolari sui posti di educazione motoria nella primaria

Include anche il trasferimento tra posto sostegno e posto comune (e viceversa). Nel triennio di vigenza 2025/28, i movimenti vengono realizzati con aliquote differenziate: per l'a.s.2026/27 sul 75% delle disponibilità.

Mobilità professionale

Per accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra), occorre aver superato l'anno di prova e formazione nonché possedere l'abilitazione specifica per la classe di concorso (ha valore l'abilitazione conseguita per una delle cdc oggetto di accorpamento - D.M. 255/2023). Fanno eccezione gli ITP.

Per i docenti interessati al passaggio di ruolo esclusivamente su tipologia-sostegno il requisito è la specializzazione per il grado richiesto, anche in assenza di abilitazione su cdc.

È prevista la mobilità professionale per educazione motoria nella primaria, purché in possesso di specifica abilitazione a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.



Le condizioni di deroga (1)

Il CCNI dispone le condizioni di deroga all'art.2 comma 6).

È **garantita la partecipazione** alla mobilità per:

- a) genitore di figlio di età fino a 14 anni
- b) chi beneficia di L.104/92 artt.21 e 33 commi 3, 5 e 6
- c) chi fruisce di riposi e permessi previsti dall'art.42 del D.Lgs 151/01 (congedo straordinario) nel previsto ordine di priorità
- d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2 commi 2 e 3 della Legge n.118/1971 (*)

(*) «...si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa **non inferiore a un terzo**...»



Le condizioni di deroga (2)

- Le suddette categorie devono allegare dichiarazione personale che **attesti la situazione di deroga**.
- Riguardo i casi **b-c-d (disabilità e invalidità)** va prodotta **certificazione medica** comprovante la specifica situazione legittimante.
- Per beneficiare delle deroghe di **ricongiungimento** occorre esprimere come **prima preferenza** il **comune** o distretto sub-comunale ove risulti **residente il familiare** in assistenza/cura (iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi dalla pubblicazione della OM).
- Nelle situazioni di invalidità o disabilità grave personale (artt.21 e 33 c.6 Legge 104/1992), il richiedente deve esprimere come prima preferenza il **proprio comune di residenza**.

In assenza di posti richiedibili nel comune, è fatto obbligo indicare il **comune viciniore** alla residenza con posti richiedibili **in relazione alla classe di concorso/cattedra di titolarità**, oppure una scuola sede di organico, anche non-viciniore, che vi abbia una sede/plesso.



Le condizioni di deroga – Legge 104/1992

Beneficiari art. 33 commi 3 e 5 Legge 104/1992 - (categoria - lettera b)

Con il superamento del referente unico, più familiari e affini della stessa persona con disabilità possono accedere ai permessi per assistenza. Occorre, però, analizzare con attenzione quanto scritto nella legge stessa, che è condizione di **accesso alla deroga**:

*3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a **fruire di tre giorni di permesso mensile** (...) per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il **lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado**.*

*In caso di **mancanza o decesso dei genitori o del coniuge** o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, **il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado** della persona con disabilità in situazione di gravità.*

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Su questa base (per fare un esempio) può essere in condizioni di deroga il nipote che assiste il nonno con disabilità grave (parente II grado). Se il parente è la zia (III grado) può beneficiare di deroga solo se il suo genitore/coniuge sono deceduti o inabili o ultra 65enni. **In entrambi i casi senza precedenza nei movimenti.**



Docenti: restituzione al ruolo di provenienza

All'art.7 comma 4 si regola la **restituzione al ruolo di provenienza** per il docente che ha **già ottenuto il passaggio di ruolo**.

- La richiesta è possibile solo **nel primo anno di servizio** coincidente con il periodo di formazione e prova
- I termini sono quelli stabiliti all'art.2 della OM n.43/2026.
- La domanda va presentata al dirigente dell'US competente rispetto alla provincia di precedente titolarità
- Condizione indifferibile è quella di **non presentare domanda di mobilità**
- Il provvedimento è disposto sui posti rimasti vacanti all'esito della mobilità nell'ambito della **provincia di precedente titolarità**
- Il docente assume la posizione giuridica ed economica **spettante nel caso di permanenza** del ruolo precedente

Rimane confermato il comma 3 dell'art.7 riguardante la restituzione al ruolo di provenienza disposto entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti.



Docenti soprannumerari

CPIA

Il docente perdente-posto titolare CTP ha **priorità assoluta** nel corso dei trasferimenti (Prima Fase lett. A) sulla disponibilità che viene a determinarsi su altro CTP del **medesimo CPIA** provinciale, **anche tra comuni diversi**, qualora lo richieda indicando lo specifico codice sede di organico (*CCNI artt.20 c.18 e 22 c.8-bis*).

DISPOSIZIONI

Il CCNI ha introdotto norme specifiche per **tutti i soprannumerari**:

- si mantiene il diritto al rientro sulla ex sede per i **successivi 10 anni**
- Il **trattamento** delle domande condizionate all'interno della provincia (seconda fase) è collocato nella sequenza A) purché riguardante la stessa cdc di titolarità e tipologia di posto, insieme ai trasferimenti d'ufficio nel comune viciniore.



Nuovi insegnamenti (1)

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti titolari su educazione motoria partecipano alla mobilità con le **regole di tutti** e, quando neo-assunti, sono soggetti al vincolo triennale.

Se neo-assunti a.s.2025/26 e in **situazione di deroga**, accedono unicamente alla **mobilità territoriale** non avendo concluso l'anno di formazione e prova.

Il movimento verso i posti di ed.motoria da parte dei docenti titolari di altri insegnamenti nella primaria (e viceversa) è **equiparato al passaggio di cattedra e prevede l'abilitazione specifica**.

A-23 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA

In attuazione del DL 71/2024 per l'a.s. 2025/26 sono stati istituiti **937 nuovi posti di A-23** in organico di diritto (751 second.1 grado – 186 secondaria 2 grado).

Il movimento del titolare di A-23 nella secondaria di 1 grado (CPIA compresi) verso A-23 secondaria di secondo grado e viceversa, **costituisce passaggio di ruolo**.

Il movimento da altra cdc di pari grado verso A-23 (passaggio di cattedra) richiede la **specializzazione in Italiano L2** e la **successiva relativa abilitazione**.



Nuovi insegnamenti (2)

MONTESSORI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In ragione della prescritta gradualità di cui al DM 112/2025, saranno previste titularizzazioni sui **posti ad indirizzo didattico differenziato con metodo Montessori nella secondaria di I grado** presso le scuole già sedi di sperimentazione (CCNI art.7 comma 5)

Possono essere costituite:

- cattedre **interamente** sull'insegnamento-Montessori
- cattedre **miste interne alla stessa scuola** con ore curricolari ordinarie e ore ad insegnamento-Montessori
- **COE** con contributo orario relativo all'insegnamento-Montessori e completamento in altre scuole.

Solo il primo anno scolastico di attivazione dei posti e prima delle operazioni di mobilità, i docenti già titolari di posto comune/sostegno in possesso del titolo-Montessori con almeno **un anno di servizio sulla sperimentazione**, potranno **optare per il passaggio di titolarità** nella scuola, esclusivamente per la stessa cdc / tipologia.

Nell'anno scolastico 2026/27 **non si procederà alla definizione** di puntuali tipologie di posto.



Mobilità posto di sostegno (1)

Il trasferimento **da sostegno a posto comune** sia comunale che provinciale è collocato in II fase. Il CCNI stabilisce che si effettui in percentuali variabili: a.s.2025/26 sul 100% delle disponibilità - **a.s.2026/27 sul 75% delle disponibilità** - a.s.2027/28 sul 50% delle disponibilità

Il passaggio di ruolo su sostegno implica l'**obbligo di permanenza quinquennale**.

Ai fini del **computo del quinquennio** dove è incluso l'anno in corso, si calcola:

- *l'anno scolastico finalizzato al ruolo in cui il docente è stato nominato a TD e ha svolto l'anno di formazione e prova*
- *l'anno scolastico svolto ai sensi dell'art.47 del CCNI solo se prestato su posto di sostegno.*

Come già anticipato, il passaggio di ruolo su sostegno può essere richiesto anche con il **solo il titolo di specializzazione** riferito al grado di insegnamento e senza la specifica abilitazione per classe di concorso. Agli ITP già titolari su sostegno **non è consentito transitare su cdc di tabella A** scegliendo «sostegno» senza l'abilitazione.

Mobilità posto di sostegno (2)

Lo scorso anno i docenti di sostegno immessi in ruolo da DD.510/2020 seguivano una procedura «cartacea» per chiedere la mobilità territoriale verso il posto comune.

Per l'a.s.2026/27, come riportato dalla OM n.43 art.8 comma 9 i docenti di scuola secondaria **titolarizzati su sostegno** ADML, ADSL, BDSL una volta conclusa la permanenza quinquennale obbligatoria, **se in possesso di abilitazione** possono presentare domanda di trasferimento verso posto comune, accedendo al modulo su *Istanze on line* che riporta la nuova sezione «classe di concorso richiesta».

È presente una casella selezionabile per **una sola** classe di concorso, **riservata ai docenti titolari sui predetti posti** che devono compilarla **obbligatoriamente** se interessati a questo movimento.

Sedi disponibili per la mobilità

Le operazioni di mobilità si realizzano **sul 50% del totale** dei posti disponibili: il restante 50% garantisce il contingente per il reclutamento.

Nell'a.s.2026/27 il **posto singolo o dispari è assegnato alle immissioni in ruolo** (art.8, comma 7 del CCNI).

Non sono disponibili, in quanto accantonati prima delle operazioni, i posti per il personale che cessa il collocamento fuori ruolo e quelli destinati ai docenti assunti a TD finalizzato al ruolo.

ATTENZIONE

Dal momento che le domande si effettuano in fase anticipata rispetto alla determinazione dell'organico, anche le destinazioni che sembrano certe non possono essere assicurate.

È bene ricordare che nell'**a.s.2026/27** è programmato (art. 44 - DL n.36/2022) un **taglio in organico di diritto di 1.600 posti** (che diventeranno 9.600 nell'a.s.2030/31), da effettuarsi prioritariamente sul **contingente dei posti per il potenziamento** dell'offerta formativa e nell'ambito delle cessazioni annuali.



Personale ATA (1)

Il personale ATA a tempo indeterminato può chiedere il trasferimento **nell'ambito della provincia** di titolarità o per **sedi di altra o più province in un'unica domanda**.

In caso di mobilità territoriale e mobilità professionale (passaggio tra profili diversi della stessa area) **vanno presentate distinte domande**, fermo restando per ciascuna il limite delle 15 preferenze.

Gli ATA neo-assunti a.s.2025/26 e coloro che hanno perso la titolarità su sede (*incarico a TD per 3 anni - art.70 del CCNL 2019/21*) **devono presentare domanda** di trasferimento per ottenere la sede definitiva.



Personale ATA (2)

Il personale ATA, come il personale educativo **accede alla mobilità senza vincoli**, salvo in due casi molto circoscritti.

Personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione neo-assunto

Non partecipa alla mobilità volontaria per un triennio a far data dall'assegnazione della sede definitiva di titolarità. Il primo anno è considerato servizio su sede provvisoria. È sempre garantita la partecipazione nelle situazioni di deroga o di soprannumero.

Personale ex LSU che non ha beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

Non è tra i destinatari delle procedure.



Operazioni di mobilità a.s.2026/2027

Dentro il contratto
Guida alle domande

Le fasi delle operazioni

I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità). Si pongono in questa fase i trasferimenti tra distretti sub-comunali.

II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia).

Trasferimenti da posto comune a sostegno (posti speciali e indirizzo didattico differenziato) e viceversa, anche nello stesso comune.

In questa fase, i trasferimenti da/per istituti di province che hanno modificato aspetto territoriale e amministrativo.

III fase: mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale (in successione).



Docenti - Preferenze (1)

15 preferenze complessive: sia per la mobilità territoriale sia per la mobilità professionale.

Si possono indicare:

- *sede (codice puntuale di scuola) – sede CTP*
- *distretto sub-comunale / comune / provincia (codice sintetico)*
(i comuni delle piccole isole non sono compresi nella provincia di appartenenza)

La titolarità ottenuta è sempre **su scuola**. In caso di esito su preferenza sintetica il docente acquisisce la titolarità nella **prima scuola disponibile** secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale, fermo restando l'implicita richiesta per tutte le scuole ivi comprese.

Inoltre:

- *il docente indica la priorità fra trasferimento e passaggio di cattedra.*
- *indica la priorità anche tra i passaggi di cattedra (nel caso siano diversi)*
- *la scelta del passaggio di ruolo prevale sempre sulla mobilità territoriale*
- *per le varie tipologie di posto occorre esprimere l'ordine con cui trattare la domanda*



Docenti - Preferenze (2)

Mobilità territoriale e mobilità professionale si presentano con **domande distinte**.

Nel caso in cui nella **stessa domanda** il docente indichi sia scuole che comuni della propria provincia, poi anche scuole o comuni di altre province o intere province, il sistema procede trattando la ricerca secondo l'**ordine delle preferenze espresse**.

I trasferimenti all'interno della provincia (I fase e II fase) precedono quelli da fuori provincia (III fase): il docente che si muove nella provincia vedrà la propria domanda trattata prima, anche se ha punteggio minore, rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.



Docenti titolari ADML-ADSL-BDSD

Si tratta di docenti la cui **titolarità di sostegno** non è «collegata» ad una classe di concorso. Terminato il quinquennio e in possesso di abilitazione, accedono alla domanda volontaria di trasferimento per il tramite di *istanze on line* indicando, in **apposita sezione riservata a loro**, la classe di concorso prescelta sulla quale esercitano il requisito abilitante.

Nel caso in cui, però, il docente sia in possesso di più di un'abilitazione per lo stesso grado di scuola, **oltre** alla domanda di trasferimento può presentare anche una o più istanze di **passaggio di cattedra online** per le ulteriori abilitazioni in suo possesso come specificato nella nota di trasmissione n.6314 del 13/03/2026.

ATTENZIONE

Nel caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra, il docente può esprimere a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in assenza di indicazione, prevale il passaggio di cattedra (*CCNI art.6 comma 3*).



Cattedre orario interne ed esterne

Per la scuola secondaria di 1° e 2° grado le cattedre possono essere **articolate anche su più scuole**, nello stesso comune o in comuni diversi.

I movimenti su queste cattedre sono disposti **solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda**, barrando la casella secondo le opzioni:

- a) *cattedre interne (CI)*
- b) *cattedre orario esterne stesso comune (COE)*
- c) *cattedre orario esterne tra comuni diversi (COE)*

Non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che è **assegnata d'ufficio** secondo l'ordine di viciniorietà del bollettino ufficiale.

*Particolare attenzione va posta nei trasferimenti verso le sedi oggetto di dimensionamento dove le CI, inevitabilmente, pur appartenenti alla stessa autonomia saranno costituite in modo più complesso che in precedenza, ovvero tra **pleSSI diversi anche su più comuni**.*



Precedenze (1)

Il sistema delle precedenze (art.13 per i docenti e art.40 per il personale ATA) **assume le modifiche introdotte dal D.Lgs. 62/2024** in via sperimentale su circa 60 province, fino ad essere rese definitive dal 1 gennaio 2027 sul restante territorio nazionale.

Si tratta dell'adozione di **nuove procedure** che riguardano la visita di accertamento (o di revisione) della disabilità, oltre all'utilizzo di una **nuova terminologia**.

Le precedenze relative all'**assistenza a familiare con disabilità grave (comma 1 punto IV)** sono state in parte riformulate, anche in relazione al superamento del referente unico.

Solo **alcune categorie beneficiano di precedenza** e le domande seguono un ordine di priorità:

- A) genitori** di figlio con disabilità grave / tutore legale / **fratelli o sorelle conviventi** qualora i genitori (o il coniuge) siano scomparsi o con patologia invalidante o di età superiore a 65 anni
- B) coniuge**, parte dell'unione civile, convivente di fatto artt. 36 e 37 della L.76/2016



Precedenze (2)

C) figli che prestano assistenza al genitore con disabilità grave

D) fratelli o sorelle non-conviventi qualora i genitori (o il coniuge) siano scomparsi o con patologia invalidante o di età superiore a 65 anni.

Ad altri parenti o affini, anche se referenti all'assistenza e beneficiari dei permessi mensili retribuiti, non viene riconosciuta la precedenza nei trasferimenti.

Non è da confondere la situazione di deroga (estensiva a vari familiari in assistenza) con l'accesso alle precedenze (casi più limitati). Un neo-assunto in condizione di legge 104/92 art.33 c.5 potrebbe superare il vincolo di permanenza ma muoversi, come tutti, in via ordinaria.

Per tutte le categorie A) - B) - C) - D) le precedenze si applicano **nella mobilità territoriale sia di II fase che di III fase** (novità del CCNI 2025/28). In **I fase** solo se il distretto sub-comunale di residenza dell'assistito è diverso da quello di titolarità del lavoratore.

PUNTO DI ATTENZIONE

Le precedenze **non sono riconosciute** ai fini della **riassegnazione del personale** a seguito di dimensionamento (art.13 e art.40 comma 3a)



Precedenza - condizioni

- a) Lo stato di disabilità deve essere documentato con **certificato medico rilasciato ai sensi del D.Lgs. 62/2024** (i vecchi verbali restano validi fino alla data di revisione indicata).
- b) Con dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000, va documentato il **rapporto di parentela**, adozione, affidamento, coniuge, unione civile, convivenza con il soggetto con disabilità.
- c) Per le sole categorie **C) figli** che assistono il genitore e **D) fratelli/sorelle non-conviventi**, la precedenza viene riconosciuta a condizione che sia stata prodotta la documentazione attestante **il diritto a fruire nell'anno scolastico dei giorni di permesso retribuito mensile** per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 oppure del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Ai fini del trasferimento, la **situazione di gravità** dell'assistito deve essere a carattere **permanente** fatto salvo il **caso A)** del genitore che assiste il figlio o del fratello/sorella conviventi. Ai fini delle graduatorie di istituto, **l'esclusione** si applica al **caso A)** e al **caso B)** ovvero al coniuge/unione civile/convivente di fatto, anche con **certificazione rivedibile**.



Precedenza – come richiederla

- L'interessato può esercitare il beneficio nella I - II e III fase dei trasferimenti a **precise condizioni** per quanto riguarda la L.104/92.
- La precedenza punto III) - *grave disabilità personale e particolari cure continuative* – si applica anche in I fase (ma per le cure a carattere continuativo solo tra distretti sub-comunali diversi).
- Occorre esprimere come **prima preferenza** il comune (o distretto sub-comunale) di residenza/cura oppure una o più scuole comprese in esso. Il codice sintetico del comune è **obbligatorio prima di esprimere preferenze per altro comune** (o scuole di esso).
- La precedenza punto IV) - *assistenza a familiare con disabilità grave* - si applica in I fase solo tra distretti sub-comunali diversi. Occorre esprimere come **prima preferenza** il comune di assistenza oppure una o più scuole comprese in esso. Il codice sintetico del comune è **sempre obbligatorio** anche in assenza di indicazioni successive su altro comune (o scuole di esso).
- Per i comuni con più distretti sub-comunali è **sufficiente esprimere il distretto sub-comunale** di residenza dell'assistito prima di esprimere preferenza per altri comuni.



Dimensionamento: le casistiche

Il CCNI 2025/28 prevede una decisa **semplificazione** dei passaggi e indica chiaramente la successione degli interventi.

Le delibere di Giunta sono ricondotte a **3 casistiche**:

A) Unificazione

B) Accorpamento di plessi/sedi provenienti da una precedente scuola autonoma

C) Cessazione di una scuola con chiusura degli edifici

Le **procedure sono le stesse** per tutti i docenti dall'infanzia alla secondaria di II grado.

Caso A): si costituisce una graduatoria unica per grado / c.d.c. / tipologia-posto, sia come conseguenza di nuovo codice meccanografico che di mantenimento dello stesso.

Caso B): esercizio di opzione per «seguire» il plesso/sede di servizio, poi formulazione di un'unica graduatoria. Il docente che non opta rimane a far parte dell'organico precedente.

Caso C): graduatoria unica di tutte le scuole coinvolte nel singolo dimensionamento e ri-assegnazione sulla base dei posti complessivi.



Dimensionamento: come si procede (1)

CASO A) - UNIFICAZIONE

Due o più scuole **accorpate tra loro** costituiscono una nuova istituzione scolastica con un solo organico. Tutti i docenti coinvolti confluiscono, secondo punteggio spettante, **nelle graduatorie unificate** definite in base alla classe di concorso o tipologia di posto.

I docenti non-sopranumerari acquisiscono la titolarità del nuovo istituto. **Una volta assegnata la dotazione organica**, i docenti individuati soprannumerari saranno trasferiti e potranno usufruire del diritto di rientro con precedenza per il decennio successivo.

CASO B) – ACCORPAMENTO DI PLESSI/SEDI PROVENIENTI DA UNA PRECEDENTE SCUOLA AUTONOMA

È la **situazione più frequente**, in cui vengono «ceduti» plessi o sedi pur continuando **l'erogazione del servizio** educativo nei medesimi edifici.

I docenti assegnati interamente ai plessi/sedi nell'a.s.2025/26 possono esprimere l'**opzione** per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza (quella che accoglie il plesso/sede).

I docenti con orario di insegnamento distribuito su più plessi/sedi, esercitano l'opzione dove svolgono una quota **pari o superiore al 50% dell'orario stesso**.

È un errore far dichiarare l'opzione a tutti i docenti se in assenza di queste condizioni.



Dimensionamento: come si procede (2)

Ricevuta l'opzione, prima delle operazioni di mobilità l'UST **assegna la titolarità al docente** che, di diritto, entra nella **graduatoria unificata** costituita dai docenti della scuola «accogliente» e da quelli «optanti». Questi ultimi mantengono il punteggio di continuità già maturato.

Solo a questo punto e sulla base dell'organico assegnato, si procede alla graduatoria interna e all'individuazione del soprannumerario che potrebbe essere tanto il docente già titolare quanto quello «optante».

Qualora una scuola non si limiti a «cedere» alcuni plessi/sedi ma perda l'autonomia, **non occorre formulare le graduatorie interne**: è sufficiente, infatti, far compilare le schede individuali per l'attribuzione del punteggio e trasmetterle alle scuole di competenza sulla base dell'opzione espressa.

I docenti che **non esercitano l'opzione** mantengono la titolarità dell'a.s.2025/26; diventeranno **automaticamente soprannumerari** qualora la scuola **perda l'autonomia** per effetto del dimensionamento, con beneficio di precedenza per il rientro nel decennio successivo in uno degli istituti interessati.



Dimensionamento: come si procede (3)

CASO C) – CESSAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DI UNA SCUOLA CON CHIUSURA DEGLI EDIFICI

A differenza dei casi A) e B), questa è la situazione più seria; **si tratta di una vera e propria «soppressione» della scuola e del suo funzionamento** per chiusura degli edifici e dismissione di ogni attività.

Classi e alunni vengono spostati e assegnati ad altri istituti dello stesso grado.

Prima delle operazioni di mobilità l'UST, **sulla base di un'unica graduatoria** comprendente tutti i docenti titolari delle scuole incluse nel dimensionamento (distinta per classe di concorso o tipologia di posto) **individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi** derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni coinvolte.

In ordine di graduatoria, i docenti provenienti dalla scuola «cessata» vengono assegnati alle altre istituzioni sulla base di una preferenza espressa.

Chiaramente, sia i docenti titolari della scuola «ricevente» che quelli ex-titolari della scuola soppressa, potrebbero diventare perdenti-posto: **dipende dalla posizione in graduatoria**. Rimane il diritto di rientro con precedenza nel decennio successivo.



Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento

- Per l'individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la **graduatoria interna** (entro **15 giorni successivi** alla scadenza dei termini fissati dalla OM).
- Il perdente posto può presentare **domanda condizionata** (*per mantenere la continuità e il diritto al rientro nel decennio*) oppure una domanda volontaria con le stesse regole di tutti.
- Se presenta domanda condizionata (*«il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda» rispondere NO*) dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del **comune di titolarità prima di altri comuni** o scuole di altri comuni (o di altra provincia).
- Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente **sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità** (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.
- È stato modificato l'ordine delle operazioni di II fase: sia i trasferimenti d'ufficio che quelli a domanda condizionata sono trattati nella **sequenza A)**
- La precedenza al rientro opera **esclusivamente** all'interno della provincia e della tipologia di titolarità.



Tabella di valutazione

Il CCNI 2025/28 ha apportato modifiche (alcune in progressione) per quanto riguarda la **tabella di valutazione dei titoli dei docenti**, soprattutto nella mobilità d'ufficio.

Non così per il **personale ATA**, dove le parti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che rinvia l'aggiornamento delle «*tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi (...) in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali*».

I nuovi punteggi sono già stati applicati nelle operazioni dello scorso anno (primo anno di decorrenza del CCNI), fatto salvo il **secondo step di adeguamento del pre-ruolo** nella mobilità d'ufficio.

Per la mobilità volontaria, i punteggi delle **funzioni di tutor/orientatore e il servizio continuativo** prestato nella stessa scuola (**Agenda Sud - DM n.176/2023**) non vengono attribuiti in quanto **non risulta ancora completato il previsto triennio**,



Modifiche introdotte dal CCNI 2025/2028 Mobilità a domanda (1)

SERVIZIO CONTINUATIVO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA' (DOPO IL TRIENNIO)

Punteggio di 12 punti dopo 3 anni di continuità nella scuola di attuale titolarità (l'anno in corso non si valuta). Poi a seguire viene incrementato ogni anno di servizio:

- *punti 5 entro il quinquennio*
- *punti 6 oltre il quinquennio*

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Punteggio per ogni figlio/a (non si valuta in prima fase come tutte le esigenze di famiglia)

- *punti 5 di età inferiore a 6 anni*
- *punti 4 di età superiore a 6 anni ma fino a 18 anni*

FUNZIONE TUTOR E ORIENTATORE (*titolo cumulabile con altri Tab.A3 fino max. 10 punti*)

Si considera il servizio prestato con continuità nella stessa scuola e nella medesima figura professionale per almeno un triennio a partire dal 2023/24. Non si valuta l'anno in corso.

- *punti 3 a compimento del triennio (una sola volta, nota 18-bis)*



Mobilità a domanda (2)

SERVIZIO IN SCUOLE SITUATE IN AREE A FORTE RISCHIO ABBANDONO

(titolo cumulabile con altri Tab.A3 fino max.10 punti)

Si considera il servizio prestato con continuità nella stessa scuola (Agenda Sud - DM n.176/2023) per almeno un triennio a partire dal 2023/24. Non si valuta l'anno in corso.

- *punti 3 a compimento del triennio*

PUNTO DI ATTENZIONE

Decreto legge 15.09.2023, n. 123 art.10 comma 5 b)

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. (...) Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, **nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso**, è altresì attribuito un **punteggio aggiuntivo**, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un **triennio di permanenza** nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.



Mobilità a domanda (3)

PUNTEGGIO SCUOLE DI MONTAGNA

Mentre appare chiaro cosa si intenda per «**piccole isole**», più problematico è definire «**la scuola di montagna**» ai fini dell'attribuzione del punteggio di servizio raddoppiato.

La OM n.43/2026 all'art.3 comma 23 riporta:

Nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.

La **legge n.131/2025** (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) prevede un punteggio aggiuntivo, nelle supplenze e nella mobilità, per il personale che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

In attesa di disposizioni ministeriali, **rimane vigente** la nota alla tabella A1) che riconosce tale punteggio in applicazione della Legge n.90/1957, solo per il **servizio prestato nelle pluriclassi di scuola primaria**, con uno o due insegnanti, nei comuni montani considerati zona disagiata.



Mobilità professionale

SERVIZIO CONTINUATIVO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA' (DOPO IL TRIENNIO)

È confermato il punteggio di 12 punti dopo 3 anni di continuità nella scuola di attuale titolarità (l'anno in corso non si valuta). Poi a seguire viene incrementato ogni anno:

- *punti 5 entro il quinquennio*
- *punti 6 oltre il quinquennio*

Non si valutano

- Esigenze di famiglia
- Funzione tutor e orientatore
- Servizio in scuole situate in aree a forte rischio abbandono
- Precedenze (ad eccezione di quelle «assolute» al punto I)

Sia nella Tab.A3 (mobilità a domanda e d'ufficio) che nella Tab.B2 (mobilità professionale) viene specificato, alla voce relativa al CLIL, che la certificazione deve essere rilasciata **esclusivamente** da strutture universitarie autorizzate di cui al DM 30 settembre 2011.



Mobilità d'ufficio e graduatorie interne (1)

SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO NEL MEDESIMO RUOLO DI ATTUALE TITOLARITA'

Per l'attribuzione del punteggio, già modificato lo scorso anno, si impone un nuovo ricalcolo nella previsione del graduale incremento:

Per ogni anno scolastico:

- *punti 4 – as.2025/26*
- ***punti 5 – as.2026/27***
- *punti 6 – as.2027/28*

Il ruolo di appartenenza va riferito a: a) scuola dell'infanzia; b) scuola primaria; c) scuola secondaria di I grado; d) scuola secondaria di II grado.

Il pre-ruolo svolto nel medesimo grado ma **in classe di concorso diversa** è considerato «**stesso ruolo di titolarità**». Fa fede che il servizio sia **riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera**, cioè con durata di almeno 180 giorni o, in alternativa, prestatO ininterrottamente dal 1 febbraio al termine degli scrutini.

ATTENZIONE - Le graduatorie interne per l'individuazione del soprannumerario sono relative all'**a.s.2026/27** quindi già richiedono il **secondo adeguamento** del punteggio.



Mobilità d'ufficio e graduatorie interne (2)

Al docente che nel medesimo anno scolastico e sempre per un periodo complessivo di almeno 180 giorni, abbia svolto il **servizio pre-ruolo nei due diversi gradi di istruzione (infanzia/primaria o secondaria I grado/secondaria II grado)** di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, è riconosciuto il punteggio previsto per il servizio nel grado di scuola il cui **contratto a TD è di maggior durata**.

ES: docente titolare nella secondaria di II grado

Periodo pre-ruolo nell'a.s.2014/2015:

da novembre a metà marzo secondaria I grado (= 135 giorni)

da metà-aprile a giugno secondaria II grado (= 75 giorni)

Il servizio è valutato come **pre-ruolo in ruolo diverso**, quindi = **Punti 3**

Il chiarimento operativo su questa nuova disposizione è all'art.3 comma 20 dell'Ordinanza Ministeriale n.43/2026



Mobilità d'ufficio e graduatorie interne (3)

SERVIZIO PRE-RUOLO/RUOLO PRESTATO IN RUOLO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DI ATTUALE TITOLARITA'

Sul punteggio di servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo o in ruolo diverso da quello di attuale titolarità **non ci sono variazioni**.

Per ogni anno scolastico: *punti 3*

Se svolto nei due diversi gradi di istruzione computabili insieme ai fini della carriera (infanzia/primaria o secondaria I grado/secondaria II grado) è riconosciuto interamente 3 punti; in caso contrario si valutano 3 punti i primi 4 anni e 2 i successivi.

ES: docente titolare nella scuola primaria

Il servizio pre-ruolo o in un diverso ruolo svolto nella scuola dell'infanzia è valutato 3 punti per ogni anno.

Il servizio di pre-ruolo o in un diverso ruolo svolto nella scuola di I o di II grado è valutato: 3 punti i primi 4 anni e 2 punti gli anni successivi.

Questo punteggio non è oggetto di ricalcolo nel triennio di vigenza del CCNI.



Mobilità d'ufficio e graduatorie interne (4)

SERVIZIO CONTINUATIVO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA'

È la medesima voce C) della tabella per la mobilità a domanda ma, nella mobilità d'ufficio (e graduatoria interna) **si prescinde dalla maturazione del triennio** e il punteggio viene attribuito **già al secondo anno** di continuità nella scuola di attuale titolarità (l'anno in corso non si valuta). Quindi:

- *punti 4 per ogni anno fino al triennio*
- *punti 5 per il quarto e quinto anno*
- *punti 6 oltre il quinquennio*

La nota 5 bis) cui fa riferimento la tabella stessa, **va applicata con il chiarimento** riportato all'art.3 comma 21 dell'OM. n.43/2026.

La voce C0) relativa al **punteggio di continuità sul comune** di attuale titolarità non è stata oggetto di variazione: si cumula a quello eventualmente maturato su scuola, solo considerando anni scolastici diversi.



Mobilità d'ufficio e graduatorie interne (5)

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Nelle graduatorie interne, le esigenze di famiglia sono da considerarsi come **«esigenze di non-allontanamento dalla scuola e dal comune»** quindi valutabili quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente (o la scuola, pur situata in altro comune, abbia un plesso nel comune di residenza del familiare).

La decorrenza dell'iscrizione anagrafica del familiare deve sempre essere **anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'OM n.43 del 12 marzo 2026**, tranne nel caso di destinazione a nuova sede per motivi di lavoro (quest'ultima dichiarata dal datore di lavoro) o in presenza di figli neonati.

A differenza di quanto avviene nella mobilità a domanda, nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne **il punteggio per i figli vale sempre:**

- *punti 5 di età inferiore a 6 anni*
- *punti 4 di età superiore a 6 anni e fino a 18 anni*



Personale educativo

La procedura di presentazione delle domande è **con modalità online**.

Si possono esprimere **preferenze per non più di nove province** oltre a quella di titolarità (CCNI art.28 comma 1).

Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola dell'infanzia e primaria, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli abilitanti:

- *laurea in scienze della formazione primaria*
- *diploma di istituto magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002*

Il personale educativo **non è destinatario di alcun vincolo** di permanenza, né contrattuale né legislativo anche se neo-assunto.



Personale ATA

Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento **a sedi della provincia di titolarità** o per **sedi di altre province** con un'unica domanda.

L'istanza viene trattata **secondo l'ordine delle preferenze espresse**.

Le **preferenze sintetiche** vengono esaminate in sequenza: scuole primarie, secondarie di I grado, secondarie di II grado.

Nel caso si desideri che le scuole contenute nell'indicazione sintetica della preferenza siano esaminate diversamente, **occorre barrare le caselle** contrassegnate secondo l'ordine di gradimento.

E' possibile **escludere dall'esame** della preferenza sintetica tutte le scuole di un determinato grado (es. primaria) omettendone la scelta.

Nessuna modifica nelle tabelle dei punteggi né per quanto riguarda titoli e servizi, né per le esigenze di famiglia.



Modalità di presentazione delle domande

ONLINE (piattaforma POLIS)

- *personale docente, educativo ed ATA (nei termini fissati)*

SU MODELLO

- *insegnanti di religione*
- *perdenti posto (dopo il termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale)*
- *personale che rientra dal collocamento fuori ruolo o restituito al ruolo di provenienza*

a) La domanda può essere annullata e modificata entro i termini di chiusura delle istanze.

b) Se modificata, deve essere confermata e inoltrata nuovamente. Ogni nuovo invio sostituisce quello precedente.

c) Verificare sempre l'esito dell'inoltro: il sistema invia una mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'utente.



Allegati alle domande

Alla presentazione della domanda è necessario allegare le varie dichiarazioni, alcune delle quali sono predisposte su modelli del Ministero:

- *anzianità di servizio (allegato D)*
- *servizio continuativo (ATA allegato E – docenti allegato F)*
- *punteggio aggiuntivo “una tantum”*
- *docenti beneficiari di deroghe (allegato G)*
- *DSGA beneficiari di deroghe (allegato G)*
- *docenti sostegno ADML-ADSL-BDSD – dichiarazione requisito abilitante (allegato H)*

Altre devono essere autocertificate ai sensi della legge vigente:

- *titoli generali*
- *esigenze di famiglia*
- *possesso dei requisiti per la mobilità professionale e per l'insegnamento su sostegno*
- *trasferimento nel decennio precedente per soprannumero*
- *precedenze*

Lo stato di disabilità/invalidità deve essere documentato con certificazione medica o copia autenticata ai sensi della normativa vigente.



